SENTENZA - 512/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

dott. **Michele Oricchio** Presidente – relatore

dott. **Marzia de Falco** Componente

dott. **Flavia d'Oro** Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 74202 R.G., instaurato a seguito di citazione della Procura regionale depositata in data 28 dicembre 2023 nei confronti di:

1. **BISOGNO Raffaele,** nato a Cava dei Tirreni il 5.2.1960 ed ivi residente in via Clemente Tafuri n. 8, int. 7 - C.F. BSGRFL60B05C361N, rapp.to e difeso per procura speciale dagli avv.ti Emanuela Mazzola (c.f.MZZMNL66A50F937B ; pec: emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Piefrancesco Saltari (C.F.SLTPFR93D08H501W; pec: pierfrancescosaltari@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla via Tacito, 50;

2. **CANNARILE Lucio Eugenio**, nato a Balestrate il 10.10.1958 e residente a FAGGIANO (TA), alla Via SHKANDERBEGH n. 109 piano 1 - C.F. CNNLGN58R10A592F , rapp.to e difeso per procura in atti, dall'avv. Andrea Abbamonte (C.F. BBMNDR62D18F839S) pec: andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it) con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G.Melisurgo, n.15

3. **CRISILEO Antonio**, nato a Santa Maria Capua Vetere il 20.1.1964 e ivi residente in via Alcide De Gasperi n. 164 – c.f. CRSNTN64A20I234S - rapp.to e difeso per procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.to Andrea Orefice (C.F. RFCNDR72B10G812D ; pec: andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it) presso il quale elegge domicilio digitale e fisico , quest'ultimo al viale Gramsci n.23;

4. **GIUNTA Cinzia Maria Letizia**, nata a Catania il 12.09.1960 e residente a Cava de' tirreni, in via Clemente Tafuri n. 8, int. 7 – C.F.: GNTCZM60P52C351R, rapp.ta e difesa per procura speciale

dagli avv.ti Emanuela Mazzola (c.f.MZZMNL66A50F937B con pec: emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Piefrancesco Saltari (C.F.SLTPFR93D08H501W con pec: pierfrancescosaltari@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla via Tacito, 50;

5. **MAUTONE Gaetano**, nato a Messina il 16.08.1961 e residente in San Marzano sul Sarno (SA), alla via Pendino n. 16, C.F. MTNGTN61M16F158N, rapp.to e difeso- per procura rilasciata ex art.29, comma 1bis del d.lgs.174/2016 anche disgiuntamente , dagli avvocati Sebastiano Aurilio (C.F. RLASST84A23B715E con pec sebastianoaurilio@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv.Marcello D'Aiuto (C.F. DTAMCL83E06L628S con pec marcellodaiuto@puntopec.it) presso cui digitalmente domicilia e presso il cui studio è fisicamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi, 148;

Letti gli atti e i documenti di causa ed in particolare il decreto presidenziale di fissazione della prima udienza di discussione, emanato in data 29 dicembre 2023 nonché il verbale d'udienza del 9 maggio 2024;

Uditi, nella pubblica udienza del 26 settembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Presidente di Sezione Michele Oricchio, il Pubblico ministero nella persona del dr. Raffaele Cangiano nonché gli avvocati Emanuela Mazzola , Massimo Falco, Angelo Caputo e Marcello D'Aiuto che concludevano come da verbale in atti;

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria il 29 dicembre 2023, ritualmente notificato alle controparti, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale Bisogno Raffaele, Cannarile Lucio Eugenio, Crisileo Antonio, Giunta Cinzia Maria Letizia e Mautone Gaetano per quivi sentirli condannare in solido al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma complessiva di €. 177.158,154 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

La richiesta della Procura veniva avanzata a titolo di risarcimento di un danno erariale di triplice natura, ovvero da tangente, da disservizio e all'immagine della P.A. ritenuto causato in concorso dagli odierni convenuti a seguito dell'attività illecita posta in essere dagli stessi fra il 2014 ed il 2015 nelle rispettive qualità di dipendenti civili e militari in servizio, all'epoca dei fatti, presso il "X Reparto infrastrutture" dell'Esercito di stanza a Caserta.

Esponeva il P.M. che, con notizia di danno assunta al prot. n. 6930-04/05/2016, l'Ufficio requirente contabile era stato informato dell'instaurazione del procedimento penale n. 10613/15 RGNR e n. 10864/15 RGIP (e dei connessi risvolti erariali) iniziato a seguito dell'attività investigativa effettuata

dalla Guardia di finanza a carico di ufficiali e impiegati civili del X Reparto Infrastrutture di Caserta dell'Esercito Italiano. Segnatamente, la segnalazione riguardava i seguenti soggetti:

• BISOGNO Raffaele, all'epoca dei fatti capo ufficio lavori del X Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano (con il grado di Tenente colonnello);

• CANNARILE Lucio Eugenio, all'epoca dei fatti comandante del X Reparto Infrastrutture dell'Esercito italiano;

• CRISILEO Antonio, all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio contratti del X Reparto Infrastrutture dell'Esercito italiano (Tenente colonnello);

• GIUNTA Cinzia Maria, all'epoca dei fatti ufficiale rogante del X Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano (funzionario), nonché moglie del Bisogno;

• MAUTONE Gaetano, all'epoca dei fatti capo ufficio amministrazione del X Reparto Infrastrutture dell'Esercito italiano (Tenente colonnello);

• PALOMBA Aniello, all'epoca dei fatti addetto amministrativo del X Reparto Infrastrutture dell'Esercito italiano (funzionario);

I predetti venivano indicati quali destinatari di misura cautelare personale in carcere per violazione agli artt. 81, 110, 319 c.p. ("corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") e 353 c.p. ("turbata libertà degli incanti") in quanto ritenuti responsabili di avere determinato una reiterata turbativa del normale svolgimento di procedure ad evidenza pubblica , attraverso accordi clandestini, per lavori da svolgersi presso alcune caserme dell'Esercito italiano nel periodo 2014/2015 finalizzata alla percezione di c.d. "tangenti" .

L'indagine della GDF s'inseriva nell'ambito di una mirata operazione investigativa, finalizzata ad accertare la commissione di reati contro la P.A. da parte di ufficiali e funzionari civili in servizio presso il X Reparto infrastrutture dell'Esercito Italiano: detta indagine aveva fatto emergere un consolidato rapporto corruttivo esistente tra CAPRIO Francesco, imprenditore casertano titolare di diverse società attive nei lavori edili, e alcuni ufficiali dell'Esercito Italiano, tutti appartenenti al X Reparto Infrastrutture di Caserta, incaricati funzionalmente della gestione di gare d'appalto per l'affidamento di lavori commissionati dal Ministero della Difesa e relativi a caserme distribuite su gran parte del territorio nazionale.

Deduceva il P.M. che la copiosa mole di intercettazioni telefoniche riversata in atti, unitamente agli esiti di un'intensa attività di pedinamento e osservazione svolta dai militari della GDF, avevano consentito di disvelare una consistente attività criminosa posta in essere dal personale in forza all'Esercito italiano per favorire la società dell'imprenditore amico e che, in estrema sintesi, si concretizzava nell'espediente posto in essere di farsi consegnare dalla ditta favorita più offerte ,

scegliendo di presentare poi -tra queste- quella sicuramente vincitrice, una volta avuta contezza del contenuto delle offerte presentate dalle ditte concorrenti.

Riferiva altresì la GDF che gli elementi emersi durante le prime fasi di indagine avevano indotto a ritenere integrato, a carico di tutti i componenti delle commissioni di gara interessate, un grave quadro indiziario in ordine a plurime condotte corruttive *"avendo fornito gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali univoche indicazioni in ordine alla promessa ed alla successiva dazione, da parte dell'imprenditore, di somme di denaro di vario importo in favore degli odierni convenuti al punto che la Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva chiesto ed ottenuto misure cautelari personali nei loro confronti".*

L'atto introduttivo del presente giudizio, nel dare atto del sopravvenuto decesso del Palomba Aniello, traeva essenziale fondamento proprio dai procedimenti penali conseguenti alle vicende criminose emerse a seguito delle indagini della Guardia di Finanza che venivano dettagliatamente descritte in citazione con riferimento alle procedure di affidamento di appalti pubblici ivi descritte e per le quali il Pubblico Ministero riteneva non essersi verificata alcuna prescrizione del crediti erariali derivanti dalle numerose illiceità che avevano connotato le relative procedure , di cui procedeva a rendere minuziosa descrizione , cui espressamente si fa rinvio.

Nello specifico dalle vicende univocamente riconducibili agli odierni convenuti, in sede penale erano derivati vari procedimenti penali sfociati poi in altrettanti giudizi, svoltisi con riti ordinario o speciale, alcuni dei quali conclusisi con sentenze passate in giudicato, il cui quadro veniva faticosamente ricostruito nel corso del presente giudizio.

In particolare con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4023/2018 (divenuta irrevocabile il 16.10.2018), i protagonisti delle vicende corruttive relative alle gare presso la caserma Oreste Salomone di Capua e al deposito di Carditello erano stati riconosciuti colpevoli (in esito a rito abbreviato) dei reati loro ascritti con irrogazione delle seguenti condanne, solo ridimensionate in sede di appello:

- Bisogno: 3 anni di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni;
- Palomba: 3 anni, un mese e dieci giorni di reclusione
- Mautone: 5 anni e sei mesi di reclusione

Veniva poi richiamata la sentenza di condanna n.5434/2021 emessa -in esito a rito ordinario- nei confronti di Crisileo e Giunta che aveva riguardato le medesime gare , depositata dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nell'aprile 2022, su cui si confermava fosse pendente l'appello.

In tale ulteriore arresto, il tribunale sammaritano aveva nuovamente scrutinato le vicende che avevano interessato l'affidamento dei lavori presso la caserma Oreste Salomone di Capua e quella di

Carditello, ma con particolare riferimento alle posizioni del tenente colonnello Crisileo e dell'ufficiale rogante Giunta che, a differenza degli altri coimputati, avevano appunto optato per il rito ordinario.
Nello specifico, per le gare di Capua, il giudice Sammaritano aveva operato un rinvio integrale alle pronunce di primo e secondo grado (segnatamente la n.4023/2018, relativa alle posizioni del Bisogno e del Mautone, acquisite agli atti del processo), in relazione a tutto quanto da esse acclarato e non contestato da alcuna delle parti : sentenze definitive che già avevano cristallizzato, con la forza del giudicato, tanto la corruzione quanto la turbativa d'asta per i lavori eseguiti al presidio di Capua .
Poi, il tribunale si era soffermato a scrutinare le accuse mosse al Crisileo e alla Giunta in relazione alla gara di Carditello, per i profili ad essa relativi che erano stati loro contestati, vale a dire la percezione di denaro da parte del Crisileo e la partecipazione consapevole della Giunta al "pactum sceleris" nella sua interezza.
In esito a tale esame, il competente tribunale si era pronunciato per la colpevolezza del Crisileo e della Giunta, condannandoli rispettivamente alla pena di 5 anni e 3 mesi con interdizione perpetua dai pubblici uffici e 4 anni e sei mesi per le gare di Capua e Carditello con interdizione quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti emergeva che tale sentenza (n.5434/2021) non era ancora divenuta definitiva, pur essendo allegata come elemento di prova dall'accusa in questa sede contabile.
Gli illeciti affidamenti di lavori gestiti dal X reparto infrastrutture erano poi stati oggetto di un ulteriore procedimento penale, il 2282/2019 (conclusosi con sentenza n.280/2019, emessa in data 14.6.2019 dal G.U.P. presso il Tribunale di santa Maria Capua Vetere) , che aveva interessato gare diverse da quelle di Capua e Carditello, ma che avevano visto come protagonisti gli stessi soggetti qui convenuti; procedimento che, anche in questo caso, aveva confermato l'esistenza di un sistema corruttivo per almeno altre due procedure, approdando a sentenze di condanna (n.280/2019) di primo e secondo grado (n.7620/21), irrevocabili.
Alla luce del predetto quadro probatorio, in questa sede contabile veniva avanzata una richiesta di condanna degli odierni convenuti al pagamento in solido della somma complessiva di €.177.158,54 così determinata : 57.000 euro a titolo di danno da tangente, 51.758 euro a titolo di danno da disservizio e 68.400 euro a titolo di danno all'immagine (da addebitarsi in solido ai soli convenuti Bisogno, Cannarile e Mautone) .
Erano anche formulate in via subordinata richieste di diversa attribuzione delle quote di danno rilevato per ciascun convenuto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ritualmente tutti i soggetti evocati nel presente giudizio che , con singole memorie , contestavano la ricostruzione degli accadimenti ex adverso formulata eccependo tutti, in via preliminare, come il preteso diritto creditorio, in tesi derivante dai fatti loro contestati, fosse ampiamente prescritto risalendo le relative vicende causative al biennio 2014/2015.

Nel rispettivi scritti defensionali, tutti i convenuti analizzavano poi le proprie posizioni evidenziando in particolare l'insussistenza del vincolo di solidarietà come ritenuto in citazione, anche richiamando le sentenze penali che li avevano riguardato (solo alcune passate in giudicato) che avevano statuito in vario modo sulle ipotesi di reato formulate, senza che fosse mai stata loro contestata l'associazione a delinquere, a conferma dell'episodicità dei reati accertati.

Il tutto con ogni conseguenza di legge in ordine alla infondatezza delle richieste risarcitorie formulate in questa sede -sempre con il vincolo della solidarietà- a titolo di danno da tangente, da disservizio e all'immagine della P.A..

Venivano anche formulate in via gradata richieste fondate sulle peculiarità delle varie posizioni.

Fissata una prima udienza di discussione per il 9 maggio 2024, questa si svolgeva come da verbale con tutte le parti costituite che sostanzialmente confermavano le rispettive richieste: dalla discussione emergeva altresì che sarebbe sopravvenuto passaggio in giudicato di sentenza assolutoria (per il Cannarile) mentre continuava a pendere giudizio penale (per Crisileo e Giunta) .

All'esito della conseguente camera di consiglio, la controversia veniva ritenuta dal Collegio non ancora matura per la decisione .

Le contrapposte posizioni delle parti costituite venivano infatti ritenute supportate da una documentazione insufficiente non trovando -peraltro- puntuale riscontro al sistema informatico tutti i documenti che parte pubblica e parti private avevano elencato – come allegati- nei rispettivi scritti defensionali sicchè, ai fini di più informata giustizia, ed in applicazione del disposto di cui all'art.94 del codice di giustizia contabile , veniva emessa ordinanza interlocutoria con cui veniva ordinato alla Procura regionale di depositare :

a) Atti integrali di messa in mora nei confronti di ciascuno dei convenuti con rispettiva relata di notifica;

b) Sentenze penali di condanna passate in giudicato, recanti le statuizioni definitive aggiornate del giudice penale sui medesimi fatti contestati agli odierni convenuti in questa sede erariale;

c) Quadro riassuntivo dell'entità delle tangenti o di "altre utilità" che, in base a dette sentenze, risulta definitivamente accertato siano state illecitamente percepite da ciascuno degli odierni convenuti;

d) Articoli di stampa (o equipollenti) attestanti l'eco mediatica assunta dai fatti penalmente rilevanti, perseguiti in questa sede erariale anche a titolo di danno all'immagine.

Veniva quindi concessa alla Procura termine di giorni 60 per l'espletamento del disposto incombente istruttorio e fissata nuova udienza di discussione del merito del giudizio per il giorno 26 settembre 2024.

In prossimità di tale data la Procura regionale depositava memoria con allegata documentazione; ulteriore libello difensivo veniva presentata anche dalla difesa del Cannarile .

All'odierna pubblica udienza , riaperto il dibattimento, le parti presenti provvedevano a rassegare le proprie rispettive motivate conclusioni , come da verbale .

Quindi la controversia veniva trattenuta per la presente decisione assunta in base alle seguenti considerazioni in punto di

DIRITTO

Ritiene il Collegio che la proposta domanda risarcitoria sia solo parzialmente fondata e meriti accoglimento entro i limiti che qui di seguito si illustreranno : per meglio comprendere le ragioni dell'anticipata decisione è opportuno svolgere le seguenti concise argomentazioni .

Ai fini della delimitazione del "thema decidum" va ribadito come , con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura agente abbia contestato agli odierni convenuti in via principale una responsabilità solidale per tre partite di danno erariale che , nella prospettazione attorea, sono state cagionate (o sono riconducibili) alla commissione di illeciti penalmente rilevanti, già in buona parte scrutinati nei procedimenti penali richiamati in parte espositiva del fatto, così dettagliabili : danno complessivo di €.177.158,54 di cui euro 57.000 a titolo di danno da tangente, euro 51.758 euro a titolo di danno da disservizio ed euro 68.400 euro a titolo di danno all'immagine (da addebitarsi in solido ai soli convenuti Bisogno, Cannarile e Mautone) .

A sostegno di tali richieste la Procura, anche a seguito della richiamata ordinanza istruttoria di questa Corte, ha depositato conferente documentazione essenzialmente consistente nell'esito delle indagini svolte dalla G.d.F. e nelle sentenze emesse in sede penale che è stata attentamente valutata dal Collegio in uno con le produzioni delle parti convenute, consentendo di pervenire all'anticipata declaratoria di responsabilità .

Prima di esaminare il merito delle contestazioni mosse, la Sezione è chiamata però a valutare l'eventuale fondatezza dell'eccezione di prescrizione del complessivo danno in questa sede azionato, che tutte le difese dei convenuti hanno sollevato nelle rispettivi libelli defensionali : in buona sostanza è stato univocamente eccepito che , a fronte di fatti risalenti al biennio 2014/2015, il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione del vantato diritto risarcitorio sarebbe stato costituito dal solo invito a dedurre , notificato nel corso del 2023 , mentre precedenti atti di messa in mora non sarebbero stati ritualmente notificati o, comunque, lo sarebbero stati solo decorsi cinque anni dalla conoscenza dei fatti dannosi da parte dell'Amministrazione interessata da individuarsi nella data del 24.11.2015 , quando incontrovertibilmente vi fu un motivato accesso della Guardia di Finanza presso la sede del X° Reparto infrastrutture del Ministero della Difesa per "Acquisizione di atti e documenti relativi alle seguenti gare d'appalto" (riferibili ai lavori alla caserma di Capua) .

A fronte di tale comune assunto difensivo, la Procura ha controdedotto, evidenziando come almeno uno degli atti interruttivi (quello ritualmente notificato al Crisileo in data 25.11.2020) essendo intervenuto nel quinquennio dalla conoscibilità dei fatti sarebbe stato utile ad interrompere il decorso del termine di prescrizione per tutti gli odierni convenuti , ai sensi dell'art.1310 del codice civile .

Osserva in proposito il Collegio come la sollevata questione preliminare della prescrizione sia riferibile ai soli diritti risarcitori inerenti il danno da tangente e da disservizio, non sussistendo analoga problematica per quelli connessi al danno all'immagine, che si è potuto in tesi concretizzare solo con il successivo passaggio in giudicato di sentenze penali di condanna (art.2935 cod.civ e art.51, co.6 del C.G.C.) a carico di alcuni degli odierni convenuti, avvenuto – come meglio si dirà in seguito- a far data dal 2018.

Tanto precisato la problematica relativa all'esordio della prescrizione per gli altri diritti risarcitori in questa sede azionati ben può essere risolta sulla scorta dell'assorbente seguente chiara constatazione di generale portata : la conoscibilità da parte dell'Amministrazione della Difesa dell'evento dannoso connesso ai fatti di reato commessi dagli odierni convenuti non può essere fatta risalire ad un accesso della Guardia di Finanza presso la sede del X° Reparto dell'Esercito avvenuto in data 24/25 novembre 2015 in quanto in quella sede la polizia giudiziaria risulta essersi limitata ad una generica acquisizione di "dati e notizie utili alle indagini delegate" con riferimento ad alcune gare d'appalto ma certo in quella sede non vi è stata- né poteva esservi- alcun disvelamento di specifici fatti di reato anche potenzialmente produttivi di danno erariale (del resto coperti dal segreto istruttorio).

Ne consegue che tale attività d'indagine non può essere considerata utile per permettere al creditore Amministrazione della Difesa sin da quel momento di acquisire la piena conoscenza degli elementi costitutivi delle ipotesi di danno che poi sono state contestate dal Procuratore regionale con l'atto introduttivo del presente giudizio e che, all'epoca, erano ancora occulte.

Men che meno l'Amministrazione poteva conoscere tali fatti in epoca precedente ad esempio in data 13.1.2015 (come pure sostenuto in qualche difesa) quando è stata depositata alla competente Procura della Repubblica la notizia di reato relativa all'operazione c.d. "Casermopoli" , atto indubbiamente soggetto al regime di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p.

Il disvelamento delle vicende dannose in questa sede perseguite deve infatti farsi risalire ad alcuni mesi dopo, ovvero al gennaio 2016, quando è stata applicata una prima ordinanza di custodia cautelare agli odierni convenuti, cui ha fatto seguito l'adozione da parte dell'Amministrazione di alcuni provvedimenti cautelari (dopo indagine interna), seguita da una seconda ordinanza cautelare dell'aprile 2016.

Dunque è solo dal gennaio 2016 che l'Amministrazione della Difesa è stata posta in grado di conoscere gli elementi essenziali dei fatti dannosi subiti e delle conseguenti responsabilità ed è solo

da tale data che può iniziare a decorrere il termine quinquennale di prescrizione del relativo diritto risarcitorio che, quindi, si sarebbe consumato nel gennaio 2021 : detta circostanza non si è però verificata in quanto nel novembre del 2020 quantomeno il convenuto Crisileo ha ricevuto regolare notifica dell'atto di messa in mora da parte della propria Amministrazione con conseguente interruzione dei termini di prescrizione , che hanno da tale momento ripreso a decorrere ex novo ai sensi art.2945 cod.civ. , dovendosi ritenere applicabile il nuovo regime sostanziale di cui all'art.66 del C.G.C. , solo per l'interruzione della prescrizione conseguente ad invito a dedurre del Pubblico Ministero notificato in vigenza della sopravvenuta disposizione codicistica , .

Da ultimo va affrontata la problematica dell'efficacia interruttiva dell'atto di messa in mora notificato incontestabilmente nel novembre 2020 al Crisileo : la Procura invoca l'operatività nel caso di specie della previsione contenuta nell'art.1310 del codice civile a mente del quale "*Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori* " : tale tesi viene condivisa dal Collegio in quanto la prospettazione accusatoria del danno perseguito è incentrata sulla solidarietà delle posizioni dei vari convenuti, tutti giudicati in sede penale come concorrenti nella consumazione di gravi delitti contro l'Amministrazione .

Per consolidata giurisprudenza contabile (vedasi sez. Toscana ord. 49/2023, I Appello sent. 317/2020, Piemonte sent. 205/2021, III Appello sent. 20/2021) deve, infatti, ritenersi applicabile l'art. 1310, primo comma, cod. civ. anche al giudizio amministrativo-contabile laddove tutti i condebitori in solido abbiano concorso al prodursi dell'evento dannoso agendo con dolo e procurandosi un illecito arricchimento, come ipotizzato dalla Procura nel libello introduttivo di lite sulla scorta delle acquisizioni avvenute all'epoca in sede penale, e pur in assenza della contestazione di "un'associazione a delinquere", essendo sufficiente il "semplice" concorso nel reato, incontestabilmente sempre contestato agli odierni convenuti .

Né può accogliersi la tesi – pur suggestiva- prospettata dalla difesa del convenuto Cannarile , secondo la quale la sopravvenuta assoluzione del medesimo avrebbe come ulteriore effetto quello di rendere inapplicabile nei suoi confronti il meccanismo previsto dall'art.1310 del codice civile : ad avviso del Collegio l'efficacia estensiva della notifica di atto interruttivo della prescrizione ad uno dei condebitori in solido va valutata ex ante, ovvero al momento della contestazione dell'illecito danno (erariale) non potendo essere influenzata da fatti sopravvenuti (assoluzione) in epoca successiva.

Ricorrendo nella vicenda qui attenzionata le condizioni di estensione dell'efficacia dell'atto interruttivo in presenza di obbligazioni solidali, consegue l'applicabilità della norma richiamata sicchè , attesa la descritta concatenazione degli eventi, l'incontestata avvenuta notifica dell'atto di messa in mora al convenuto Crisileo in data 25.11.2020 , ha avuto l'effetto di interrompere il decorso

dei termini di prescrizione degli eventuali diritti risarcitori vantati dall'Amministrazione della Difesa – a titolo di danno da tangente e danno da disservizio- nei confronti di tutti gli odierni convenuti che, dunque, sono giudicabili nel merito in questa sede in relazione alle relative domande proposte dalla Procura con il libello introduttivo di lite.

Sgombrato, dunque , il campo dalle eccezioni preliminari può procedersi all'esame del merito della controversia , esaminando partitamente le tre richieste risarcitorie azionate , con riferimento ad ogni convenuto .

Danno da tangente

Gli accertamenti condotti in sede penale, in cui si sono verificate ancheesplicite ammissioni di responsabilità (vedasi Crisileo) hanno fatto emergere, anzitutto, una fattispecie di danno erariale riconducibile alla categoria pretoria del cd. "danno da tangente", consistente nelle somme di danaro che i sodali hanno incassato quale "controprestazione" per l'aver pilotato le gare verso le società dell'imprenditore "amico".

Molteplici sono le conversazioni intercettate, intercorse tra gli almeno alcuni degli odierni convenuti, in cui si fa esplicito riferimento a somme, importi, da versare o già versati in relazione alle diverse gare alterate. Tra tutte, si fa menzione di quella intrattenuta tra il Mautone e la moglie (riportata in citazione), nel corso della quale l'ufficiale si lamentava del ritardo nei pagamenti, riferendosi al versamento, peraltro già avvenuto, di € 35.000. O anche quella intercettata tra il Mautone e il Crisileo ove fanno la "lista della spese" delle gare truccate e degli importi versati per ciascuna di esse (trascritta integralmente a pag. 14 della sentenza GIP del 2017).

Sono poi intervenute – tranne che per il Cannarile – sentenze definitive a seguito di rito abbreviato e sentenze non definitive a seguito di rito ordinario che, occupandosi dei reati contestati nei vari "filoni" d'indagine tutti riguardanti gli episodi corruttivi avvenuti presso il X Reparto dell'Esercito di Caserta, hanno concluso per la penale responsabilità degli altri odierni convenuti, comminando ai predetti "pesanti" condanne a pene detentive .

Orbene, come ormai noto, la tangente postula una rivalsa nei confronti dell'amministrazione da parte del soggetto privato corruttore, il quale tenderà (in base ad un ragionamento presuntivo "iuris tantum") a trasferire il peso economico della stessa sulla pubblica amministrazione committente, attraverso il meccanismo noto come "traslazione della tangente", traducendosi conseguentemente in maggiori costi per la P.A. committente : detto ragionamento logico-deduttivo non si può ritenere scalfito dalle argomentazioni svolte dalle difese in quanto costituisce vero e proprio "fatto notorio" quello per cui l'imprenditore giammai sottrae all'utile d'impresa gli "oneri impropri" connessi all'appalto , ma li riversa sul costo finale dei lavori gravante sul committente, aumentandone l'entità.

Sotto il profilo della quantificazione, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui l'effetto traslativo dei costi della tangente sull'amministrazione costituisce il parametro su cui commisurare il danno che, quindi, è solitamente determinato in misura pari almeno all'utilità percepita dal dipendente infedele, ritenendosi tale somma l'onere economico trasferito dal privato al prezzo del servizio erogato.

In altri termini, in questi casi è legittima la presunzione, se non validamente smentita, che gli oneri occulti gravanti sull'ente a seguito dell'illecita dazione siano pari almeno alle somme versate al funzionario infedele in esecuzione dell'accordo illegale (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sez. III di appello, n. 140 del 2016; Sez. II n. 478 del 2019).

Avendo presente che il Crisileo ha in parte confessato le sue responsabilità (effettuando anche chiamate in correità) e un altro coimputato in sede penale – il Palomba- è nelle more deceduto può affermarsi senza tema di smentita che , dalle indagini penali e dalle sentenze definitive (e non fin qui emesse, come indicate nella esposizione in fatto) – cui si fa in questa sede espresso richiamo- emerge un quadro probatorio e non semplicemente indiziario consistente ed utilizzabile in questa sede erariale (anche ex art. 651 c.p.p.) da cui è possibile affermare che - quantomeno per le gare di Capua e Carditello- vi fu il versamento di tangenti e si può ricavare ragionevolmente il costo aggiuntivo per l'amministrazione derivante dalle procedure pilotate corrispondente alla tangente versata, che solitamente si attestava intorno al 10% del valore economico dell'appalto . Ed infatti:

- per le gare note come "Capua grande" e "Capua piccola", con sentenza passata in giudicato per il Mautone e il Bisogno è stato accertato il versamento di due tangenti è di euro 44.000 complessivi (dati dalla somma di €.35.000 e €.9.000 , corrispondenti, appunto, al 10% circa dell'importo di euro 409.000 per Capua grande e dell'importo di euro 122.000 e per Capua piccola) in concorso con i convenuti Crisileo e Giunta che, per detti episodi criminosi- sono stati egualmente condannati , sebbene con sentenza non ancora definitiva , in quanto emessa in seguito alla scelta del rito ordinario (gli altri convenuti avevano chiesto il rito "abbreviato")
- per la gara di Carditello, dalle indagini espletate e dalle sentenze emesse si può ragionevolmente ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto versamento di una tangente: l'imprenditore Caprio, infatti, risulta avere dichiarato che le richieste tangentizie iniziali erano particolarmente esose (nella specie, euro 12.000 richiesti dal Mautone ed euro 4.000 dal Bisogno), ma di aver versato una tangente dall'importo imprecisato al Mautone e un'altra di euro 1.000 al Bisogno. Orbene, poiché quella versata al Bisogno corrisponde ad un quarto della somma da questi originariamente richiesta (appunto, €.4.000), può ragionevolmente dedursi – anche ex art.2727 cod.civ.- che al Mautone sia stata versata una tangente di 3.000 che corrisponde giustappunto a un quarto della sua pretesa iniziale: per altro la Procura ha fatto notare che, anche in questo caso, la

tangente complessivamente versata – come determinata- corrisponderebbe al 10% circa dell'importo di gara (pari ad €.39.800).

Per la percezione di detta tangente sono stati riconosciuti responsabili in sede penale Mautone e Bisogno (sent. GIP tribunale SMCV n.32/2017 e Corte d'Appello di Napoli 4023/018- definitiva) nonchè Crisileo e Giunta (sent. n 5434/2021 citata, non definitiva) che, quindi, devono essere chiamati a risponderne in questa sede ove la documentazione versata in atti , costituita da attività info-investigative e decisioni – tanto definitive che non definitive- costituisce prova piena dell'avvenuto illecita apprensione di danaro da parte dei predetti convenuti .

Ritiene il Collegio che solo per tali gare possa ritenersi raggiunta la ragionevole certezza del versamento di tangenti ad alcuni degli odierni convenuti : non altrettanto è a dirsi per la gara di Santa Maria C.V. e per quella di Nocera Inferiore – pure attenzionate in citazione- , ove la mancanza di sentenze di condanna accertative dell'illecita avvenuta "dazione" e/o la originaria contestazione di "promesse" di tangenti di cui non si è riuscito a riscontrare il versamento non possono sorreggere il ragionamento presuntivo della Procura che poggia su elementi troppo labili per poter assurgere a prova della effettiva commissione del fatto dannoso e neppure ad elementi indiziari ex art.2729 del codice civile .

Pertanto, la domanda relativa al danno da tangente contenuta in citazione può essere accolta limitatamente alle tre gare d'appalto richiamate e il relativo ammontare deve essere determinato in complessivi €.48.000 al cui risarcimento devono essere condannati in solido Mautone, Bisogno, Giunta e Crisileo per €.44.000 e il Mautone, Crisileo, e Bisogno per €.4000 per il ruolo rispettivamente svolto quali componenti delle relative commissioni di gara dei due appalti di Capua e di quello di Carditello .

Costoro, avendo agito con dolo e in concorso alla comprovata alterazione delle tre procedure di gara presso il X reparto innanzi richiamate , devono rispondere in solido del relativo danno come testè dettagliato , non avendo alcun valore probatorio né tantomeno compensativo quanto pure affermato da alcune difese secondo cui detto sistema avrebbe comunque provocato un contenimento dei costi dei lavori .

Va invece assolto dal relativo addebito il Cannarile, in quanto , all'esito della vicenda processuale penale, è stato assolto da detti addebiti " per non avere commesso il fatto ", con sentenza della Suprema Corte n.168/2023.

Danno da disservizio

Agli odierni convenuti è stata contestata in citazione anche un'ulteriore voce di danno patrimoniale, quello da "disservizio", di matrice giurisprudenziale "…*consistente, nel caso che qui ci occupa, nella*

mancata resa del servizio o, comunque, nella resa di una prestazione inadeguata, quale sicuramente può definirsi quella palesemente contraria ai doveri di servizio..." (pag. 34 dell'atto di citazione).

Orbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale, questa particolare tipologia di danno consiste nel pregiudizio che la condotta inefficiente o illecita del dipendente arreca al corretto funzionamento dell'apparato pubblico determinando, attraverso l'espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, efficienza, efficacia, economicità e produttività dell'azione pubblica.

La giurisprudenza contabile ha inoltre puntualizzato che, le ragioni della sussistenza del danno da disservizio, si rinvengono nella continuità della condotta illecita: per la sussistenza del danno da disservizio non è quindi sufficiente che si verifichino casi sporadici di devianza rispetto al modello legale, ma occorre che via sia una gestione complessivamente improntata a grave negligenza (Corte conti, Sez. II app., 2 agosto 2016, n. 829).

Si tratta di un danno patrimoniale individuabile nel mancato raggiungimento delle utilità preventivate in base alle risorse (umane, strumentali e finanziarie) utilizzate violando i canoni della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività provocando un decremento nella produttività funzionale dell'amministrazione (Corte conti, sez. giurisd. Regione Sicilia 24 marzo 2009, n. 748).

Inoltre, l'espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste per garantirne l'efficienza, determina una sicura interruzione del sinallagma contrattuale e la disutilità della spesa sostenuta dall'Amministrazione per retribuire il dipendente inefficiente ed infedele .

Per provare la sussistenza del danno da disservizio, la giurisprudenza contabile usualmente richiede una prova specifica (Corte conti, Sez. Giurisd. Regione Campania, 29 febbraio 2012, n. 250; Corte conti, Sez. Giurisd. Regione Puglia, 6 luglio 2010, n. 444, Corte conti, Sez. Giurisd. Regione Veneto, 5 ottobre 2009, n. 644) in quanto: "*in presenza di danno da disservizio l'azione del P.M. non ha funzione direttamente sanzionatoria di una condotta contra legem, ma risarcitoria di un danno economicamente valutabile; pertanto, il pregiudizio erariale deve essere provato in tutti i suoi elementi costitutivi non potendosi atteggiare a una mera conseguenza necessaria di altri illeciti contestati in sede processuale*", così Corte conti, Sez. Giurisd. Regione Puglia, 16.1.2009, n. 12) .

In buona sostanza, il danno da disservizio è fonte di responsabilità solo quando venga raggiunta la prova che il perseguimento di fini diversi da quello tipico dell'attività posta in essere, abbia comportato un effettivo dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici:

Questo Collegio, aderisce sostanzialmente all' orientamento secondo cui "….*il c.d. danno da disservizio è un istituto che presuppone un pubblico servizio al quale correlarsi, e consiste nell'effetto*

dannoso causato all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal reiterato comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione.
In altri termini, può sussistere il danno da disservizio allorchè l'azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse: si tratta, quindi, di un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, che coincide con il maggiore costo del servizio, nella misura in cui questo si riveli inutile per l'utenza. Il danno da disservizio costituisce, dunque, un pregiudizio economico certo nell'an, laddove sia stata fornita prova, da parte del P.M., che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti o di spese sostenute per ripristinare l'efficienza perduta" (Corte dei Conti, I Sezione Giurisd. Centrale d'Appello, n. 253 del 12.2.2014).
La giurisprudenza contabile prevalente ha ravvisato tale posta di danno nel pregiudizio -ulteriore rispetto al danno patrimoniale 'diretto'- recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, concretandosi in tutti quei casi in cui il perseguimento di fini diversi da quello tipico dell'attività amministrativa ha, di fatto, determinato un "dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali" che altrimenti non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in misura minore.
Tale voce di danno può concretarsi in diverse fattispecie e consistere, quindi, anche nell'espletamento di una prestazione al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, non corrispondente a quelle connesse agli obblighi di servizio, con il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, efficienza, economicità e produttività dell'azione pubblica.
Applicando questi criteri al caso di specie, ritiene questo Collegio che le caratteristiche del danno da disservizio siano rinvenibili solo in capo al Cannarile nella sua veste di Comandante del X° Reparto Infrastrutture e non in testa agli altri convenuti, benchè condannati in sede penale .
Infatti, come detto, il danno da disservizio postula una continuità di condotte "contra legem" tale da assurgere ad elemento fondante di una azione amministrativa inefficace e ingiustificatamente dispendiosa, caratteristica che si ritiene ricorra per la sola figura del Cannarile che, peraltro, avrebbe dovuto rivestire (o coadiuvare, nella sua qualità) anche la figura di referente - responsabile dell'anticorruzione ex art.43 del d.lgs.n.33 del 2013 e s.m.i.
Costui, quale comandante del X° Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano dal 2010 al 2015 pur essendo stato assolto in sede penale dalle gravi accuse mossegli, è stato a capo del Reparto in cui si sono succeduti singoli episodi corruttivi accertati di volta in volta in capo a dipendenti dell'Amministrazione militare suoi sottoposti sicchè, mentre per costoro si è trattato di specifici

episodi che , con riferimento alle condotte rispettivamente serbate da ciascuno di essi, sono stati accertati in sede penale come limitati nel tempo e nei modi tanto da indurre a ritenere non integrati gli elementi di prova della attribuibilità soggettiva di un danno da disservizio ai predetti (anche in applicazione del canone del c.d." favor debitoris"), non altrettanto è a dirsi per il Cannarile che ha comandato per cinque anni il delicato reparto in cui si sono verificati i richiamati episodi delittuosi che nel loro insieme, nel loro sviluppo temporale e nella loro reiterazione denotano una scadente organizzazione del reparto lontana da ogni canone di legalità ed efficienza della relativa delicata azione che non può che essere addebitata al comandante Cannarile che sembra non essersi accorto di nulla , anche nel periodo in cui (2014) si sono intensificate le condotte criminose di alcuni suoi sottoposti.

Il predetto ufficiale superiore, con gravissima "culpa in vigilando" non risulta avere mai avuto sentore del mercimonio che si realizzava nel reparto da lui comandato, salvo a preoccuparsi di far "bonificare" il proprio ufficio da tecnici amici (senza chiamare le competenti forze di Polizia) appena avuta contezza dell'esistenza di indagini di P.G. relative al funzionamento dello stesso e alla legittimità degli atti adottati!

Ne è derivato una facilitazione nella commissione di reati che ha provocato – tra l'altro- un sicuro sviamento dalle funzioni attribuite al Reparto con conseguente aggravio dei costi dei relativi appalti : evidente, dunque, il disservizio nell'espletamento delle funzioni svolte dal Reparto che ha comportato una complessiva inefficienza ed illegalità del relativo operato – al di là delle singole condotte dei militari e civili poi condannati- non può che sussistere ed essere addebitato esclusivamente al comandante responsabile della relativa unità operativa ovvero il Cannarile Lucio Eugenio.

Costui , prescindendo dagli aspetti penali della vicenda , ha violato palesemente i principi posti dagli art.54 e 97 della Costituzione attraverso la patente violazione degli obblighi di servizio riconducibili al delicato incarico ricoperto di comando del reparto competente alla gestione di appalti pubblici nell'ambito dell'Amministrazione militare ad esso affidati : in tal modo ha sostanzialmente consentito che alcune delle attività lavorative di competenza dei suoi sottoposti venissero svolte per finalità egoistiche e comunque contrarie all'interesse pubblico e agli obblighi di servizio, con la conseguente disutilità della spesa sostenuta per la sua retribuzione.

Infatti, come riconosciuto in giurisprudenza, quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell'amministrazione di appartenenza, si verifica un'alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (inter alia, Sez. III Centr. App., sent. n. 479/2017; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 301/2019): tale evenienza si

trasforma in un vero e proprio danno da disservizio ove si protragga nel tempo e comporti una inefficacia -anche sotto il profilo finanziario" del "munus publicum" di riferimento .

Il Collegio ritiene che in tale paradigma sia sussumibile la sola condotta continuata gravemente omissiva del comandante Cannarile che, quantomeno con inescusabile negligenza, ha posto in essere i presupposti indispensabili per la verificazione del complessivo danno patrimoniale per l'Amministrazione militare di appartenenza, che ha subito anche il pregiudizio economico del relativo disservizio: esso può quantificarsi, in via prudenziale, in misura pari al 30% della retribuzione complessivamente percepita dal predetto quantomeno nei mesi in cui si sono registrati i reiterati episodi corruttivi accertati in sede penale.

Ebbene, come affermato dal Pubblico Ministero e non contestato dai convenuti, l'amministrazione ha comunicato che tra maggio e novembre 2014, il Cannarile ha ricevuto una retribuzione lorda complessiva pari a € 46.514,79 sicchè il 30% di tale importo , pari ad euro 13.954,437 ben può costituire la somma cui il Cannarile va in questa sede condannato al pagamento a titolo di danno da disservizio potendo esso essere ritenuto responsabile della deriva operativa del suo reparto nel periodo attenzionato , concretizzatasi nella commissione di gravi reati contro la P.A. anche da parte di suoi sottoposti e/o di soggetti dipendenti dell'Amministrazione militare .

Non si ravvisano problemi di prescrizione perché, anche in questo caso, solo con la scoperta del sistema illecito esistente presso il X Reparto di Caserta (avvenuto a seguito delle iniziative penali del 2016) si è potuto disvelare in tutta la sua complessità il disservizio da cui era affetta l'Amministrazione .

Danno all'immagine

La terza partita di danno contestata in citazione riguarda quello c.d. "all'immagine", espressamente disciplinato dalla Legge n. 20/1994, il cui art. 1, comma 1-sexies, ha previsto che "*Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".*

A tale formulazione si è, invero, pervenuti dopo un lungo travaglio normativo e giurisprudenziale che, ai fini che qui interessa, ha avuto un momento qualificante nel 2012, con l'introduzione della Legge n. 190, ovvero la Legge anticorruzione (o Legge Severino). Con quest'ultima normativa, oltre alla introduzione di nuove fattispecie di reato, alla riscrittura delle disposizioni già vigenti e all'inasprimento delle pene per i reati relativi alla PA, si è introdotto l'art. 1, co. 1 sexies della Legge 20/1994 tramite cui il legislatore ha previsto un preciso criterio di quantificazione del danno all'immagine della PA individuandolo nel «*doppio dell'utilità percepita o della somma appresa*» ma

limitandone l'applicazione all'accertamento definitivo della «commissione di un reato contro la stessa PA».

La vera svolta si è avuta con l'entrata in vigore del D. L.gs. 174/2016, meglio noto come «Codice di giustizia contabile» per effetto del quale sono stati ridefiniti legislativamente i contenuti dell'azione di responsabilità amministrativa per il diritto al risarcimento del danno all'immagine della PA.

In particolare, si è estesa la tutela giurisdizionale del prestigio della PA ammettendo che la lesione si possa configurare a fronte di «ogni forma di reato» purché accertata con sentenza passata in giudicato.

Oggi, il riferimento normativo dell'intera disciplina in tema di risarcimento del danno al prestigio e all'immagine della PA è costituito dall'art. 51 D. Lgs. n. 174/2016 e, precisamente, dalla lettura combinata del co. 6, che prevede «*La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio*» e del co. 7 in cui si legge che «*La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d.lgs 28 luglio 1989, n. 271*».

Dette disposizioni evidenziano il superamento delle limitazioni previste dal c.d. "Lodo Bernardo" ed ammettono il concretizzarsi del danno de quo con la commissione, da parte di un dipendente pubblico, di ogni tipologia di delitto a danno della PA stessa, accertato con sentenza penale definitiva e non solo con la commissione dei reati propri del pubblico ufficiale. L'adozione di un'interpretazione letterale permette, quindi, di sanzionare condotte penalmente rilevanti che, lesive dei principi del buon andamento, imparzialità e di legalità, non potevano in alcun modo sfuggire al vaglio del P.M. contabile.

Dunque, in aggiunta al danno da tangente e a quello da disservizio, nell'atto introduttivo del presente giudizio è stato contestato il danno all'immagine arrecato all'amministrazione militare dalle condotte illecite poste in essere dagli odierni convenuti .

Tanto in adesione all'orientamento consolidato delle giurisprudenza di questa Corte, come ribadito anche di recente, secondo cui: "*in caso di percezione di tangenti da amministratori e dipendenti pubblici per aggiudicare appalti, è ben configurabile un danno all'immagine della P.A., in quanto tale condotta ingenera o rafforza nel sentire comune il convincimento che vi siano accordi sistematici tra imprenditori, politici e funzionari pubblici per aggiudicare appalti e favorire esecuzioni non a*

regola d'arte dei contratti in cambio di denaro, approfittando così della "cosa pubblica" e dei pubblici bilanci. "

La perseguibilità di tale danno è subordinato alla sussistenza dello specifico requisito dell'esistenza di una sentenza di condanna di condanna passata in giudicato per un reato commesso ai danni dell'Amministrazione : tale condizione, nel caso di specie , sussiste in capo ai soli convenuti Mautone e Bisogno , essendo ancora pendente il giudizio nei confronti di Giunta e Crisileo e potendo avvalersi di sentenza definitiva di assoluzione il Cannarile .

Non vi è alcun problema di prescrizione essendo intervenute le sentenze definitive di condanna nei confronti dei predetti a far data dal 2018 né di prova del "*clamor fori"* in quanto – come accertato a seguito di istruttoria dibattimentale - nel caso di specie la notizia dell'arresto degli ufficiali dell'esercito avvenuto nel 2016 perché coinvolti nel giro di tangenti che qui ci occupa ebbe una forte eco mediatica tanto da essere ripresa dalle cronache locali e nazionali.

Il Mattino, titolò "Corruzione, 7 arresti a Caserta: coinvolti imprenditore e ufficiali dell'Esercito", enfatizzando molto il rapporto "mazzette e stellette"; la Repubblica, titolò "Corruzione, arrestati due ufficiali dell'esercito e un imprenditore nel casertano", indentificando anche il Reparto interessato dal giro di tangenti, scrivendo che le indagini lasciavano "*presumere l'esistenza di un vero e proprio sistema di illecita gestione degli appalti operante all'interno del X Reparto Infrastrutture*".

Anche il Corriere del mezzogiorno dedicò spazio alla notizia titolando "Tangenti in cambio di appalti, arrestati quattro ufficiali dell'Esercito".

Si tratta, come chiunque può vedere, di notizie idonee a instillare nell'opinione pubblica un senso generale di sfiducia nei confronti dell'amministrazione militare che, a causa della condotta delittuosa di alcuni dipendenti infedeli, ha certamente perso credibilità e affidabilità, ingenerando la convinzione che tale comportamento patologico fosse una caratteristica usuale dell'attività dell'amministrazione interessata.

E ciò in disparte dell'effetto negativo interno determinato dal clamore suscitato dalla molteplicità dei procedimenti instaurati presso le autorità giudiziarie competenti, le udienze pubbliche svolte, le ordinanze di custodia cautelare eseguite: tutti fattori che hanno sicuramente avuto ripercussioni negative anche in seno al X° Reparto, sul senso di appartenenza dei commilitoni.

Per ciò che attiene alla quantificazione del pregiudizio reputazionale arrecato, giova rammentare che l'art. 1, comma 62, della legge n. 190 del 2012 (c.d. "anticorruzione"), ha introdotto al comma 1-sexies, dell'art. 1 della legge n. 20/1994, il criterio secondo cui l'entità del danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato accertato con sentenza passata in giudicato va calcolata – salvo prova contraria- in misura pari al doppio della somma di denaro o di altro bene illecitamente conseguiti dal dipendente infedele.

Nel caso di specie, avuto riguardo alla sistematicità delle vicende corruttive accertate, nonché alla vasta eco mediatica suscitata dalla notizia e di cui si è dato conto, il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi da tale criterio presuntivo legale per effetto del quale il danno all'immagine può quantificarsi nel doppio del profitto illecitamente conseguito come definitivamente accertato in sede penale (che ammonta, a complessivi. 44.000 per gli appalti di Capua ed €.4000 per quello di Carditello) come accertato in sede penale con sentenza definitiva per i soli convenuti Mautone e Bisogno , mentre per i concorrenti Crisileo e Giunta (egualmente condannati in primo grado) si è in attesa di passaggio in giudicato della relativa sentenza .

Pertanto, appare congruo determinare il danno all'immagine in complessivi €.96.000 derivante da distinte ipotesi di reato contro la P.A. definitivamente accertate – ad oggi – solo nei confronti di Mautone e Bisogno ma in corso di definitivo accertamento penale con rito ordinario nei confronti di Crisileo e Giunta, relativamente alle sole gare di Capua).

Per quanto attiene al riparto dello stesso fra i vari responsabili il Collegio non ignora che , trattandosi di obbligazione risarcitoria derivata da quella originata dalla percezione di tangenti (l'accertamento del cui fatto reato costituisce "solo" il presupposto per la configurabilità di tale obbligazione) sarebbe soggetta al regime speciale delle obbligazioni per responsabilità amministrativa connesse alla commissione di fatti dolosi , ovvero quello della solidarietà previsto nell'art.1 commi 1-quater e quinquies della legge n.20/1994 a mente dei quali la relativa responsabilità in presenza di più coobbligati è parziaria salvo i casi di conseguimento di un illecito arricchimento o di condotta dolosa , ipotesi queste ricorrenti nella vicenda che qui ci occupa.

Del resto il danno all'immagine è un danno-conseguenza direttamente derivante dalla commissione di reati contro la Pubblica amministrazione (mediato della pubblicazione della notizia degli stessi ad opera dei media) sicchè ne costituisce la causa prima la condotta dolosa posta in essere per la commissione dei reati che hanno anche provocato un illecito arricchimento dei colpevoli a danno della P.A.

Tale previsione va però coniugata con quella specifica prevista per il danno all'immagine dal vigente testo dell'art. 1, comma 1-sexies, della legge n.20/1994 in base al quale "*Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*": ne consegue che, per poter applicare tale disposizione non essendo certo il modo di ripartizione delle tangenti percepite fra i quattro concorrenti nei reati di corruzione accertati per le due gare di Capua tutti devono risponderne

in egual misura ex art.1298 cod.civ. e, sulla conseguente somma, va calcolato per ogni convenuto l'entità del danno all'immagine da risarcire.

In altri termini il Collegio ritiene che la disposizione speciale relativa alla quantificazione del danno all'immagine da addebitarsi a (ciascun) responsabile costituisca "lex specialis posterior" avente prevalenza sul generale principio di solidarietà per fatti dolosi, venendo a configurare una particolare ipotesi di responsabilità parziaria del danno pur in presenza di condotte dolose (peraltro riferibili alle primigenie attività commissive di reati) per i quali poi è intervenuta una pregiudizievole divulgazione ad opera di soggetti terzi, con lesione di differenti beni giuridici tutelati (prestigio e decoro della P.A.).

Questo Collegio, infatti, pur conoscendo l'evoluzione giurisprudenziale del danno all'immagine della P.A. a far data dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Riunite n.10/2003 ritiene di aderire al più recente orientamento della Suprema Corte che qualifica come danno-conseguenza quello all'immagine che, pur trovando necessaria scaturigine in reati dolosi definitivamente accertati ammette - come nel caso di specie- regolamentazioni difformi rispetto al principio generale della solidarietà atteso il chiaro precetto legislativo di dovere ordinariamente quantificare lo stesso in base all'entità "del valore patrimoniale o di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente" (regola che deve essere applicata -per ogni posizione processuale-anche in caso di plurimi dipendenti concorrenti nei reati da cui è derivato il danno all'immagine della P.A.).

Così ragionando, poiché le tangenti complessivamente percepite per le due gare di Capua ammontano ad €.44.000 e sono state accertate con sentenza passata in giudicato nei confronti del Mautone e Bisogno e con sentenza non definitiva nei confronti del Crisileo e della Giunta il conseguente danno all'immagine di €.88.000 va suddiviso in parti uguali ed è oggi addebitabile ai soli Mautone e Bisogno in solido nell'ammontare di un quarto ciascuno pari ad €.22.000,00, in attesa delle statuizioni penali definitive riguardanti Crisileo e Giunta .

Per quanto attiene il danno all'immagine relativo alla gara di Carditello , quantificabile in €. 8000,00, in base alle risultanze processuali penali- esso va addebitato per €.6000,00 al Mautone (che si è ritenuto avere percepito una tangente di €.3000) ed €.2000,00 al Bisogno (che ne ha percepito una di €.1000,00).

Va esente da responsabilità a tal titolo il Cannarile, che è stato definitivamente assolto dai fatti di reato contestatigli con sentenza passata in giudicato.

Conclusivamente gli odierni convenuti, per tutte le suesposte motivazioni -che assorbono ogni altra problematica emergente dagli atti processuali- vanno rispettivamente condannati al risarcimento dei danni erariali subiti dall'Amministrazione della Difesa in conseguenza del loro operato, secondo le ripartizioni innanzi effettuate , come definite in dispositivo .

La gravità dei fatti dannosi accertati , violativi dei più elementari principi costituzionali posti a base dell'ordinario funzionamento dell'Amministrazione (vedasi artt.54 e 97) non consente di dare ingresso ad alcun potere riduttivo dell'addebito.

Le somme oggetto della presente complessiva condanna vanno maggiorate della rivalutazione monetaria dalla data di accadimento dei fatti dannosi fino alla pubblicazione della presente sentenza e degli interessi di legge dalla pubblicazione della stessa al soddisfo .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano con separata nota di segreteria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno di cui in epigrafe avanzata dalla Procura regionale nei confronti di Bisogno Raffaele, Cannarile Lucio Eugenio, Crisileo Antonio, Giunta Cinzia Maria Letizia e Mautone Gaetano , l'accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione e condanna in favore del Ministero della Difesa :

A) Mautone Gaetano, Giunta Cinzia Maria Letizia e Crisileo Antonio in solido al pagamento di complessivi €.44.000,00 nonché Mautone Gaetano e Bisogno Raffaele in solido al pagamento di ulteriori €.4000,00 oltre accessori di legge, a titolo di danno da tangente ;

B) Cannarile Eugenio Lucio al pagamento €. 13.954,437 oltre accessori di legge a titolo di danno da disservizio ;

C) Mautone Gaetano al pagamento di €. 28.000 nonché Bisogno Raffaele al pagamento di €.24.000,00 a titolo di danno all'immagine

D) Condanna tutti i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate con separata nota di segreteria ;

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.

Il Presidente estensore

Michele Oricchio

(firma digitale)

Depositato in segreteria il 18/10/2024

Il Direttore di segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)